

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE
Attestazione art. 264 D.P.R. n. 115/02:
Applicato marchio da bollo sulla richiesta



ESENTO II, 22 SET. 2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

N. 2237/10 RGN.R.
N. 857/10 RG Trib.

N. 614/2013 Reg. Sent.

Data del deposito
- 8 AGO. 2013

Data Irrevocabilità

Al PM per esecuzione il

N. _____ Reg. 3/SG

Redatta scheda il

Vistata dal Procuratore Generale
di Trieste ex art. 548, 3° c. c.p.p.

il 13.08.2013

(n. 612/13 R.Com.)

ASSISTENTE GIUDIZIARIO F3
Maria Cristina FRIULI

SENTENZA

(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

Il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, sezione penale, nella persona del Giudice Dott. Rodolfo PICCIN alla pubblica udienza del 17.07.2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

FIDENATO GIORGIO, nato il 07.03.1961 a Mereto Di Tomba (UD), residente in Arba (PN) - Via Giovanni Pascoli n. 19, e con domicilio eletto/determinato presso lo studio dell'avv.to Francesco Longo - Corso Vittorio Emanuele II n. 54 - Pordenone

- LIBERO PRESENTE -

Imputato

Della contravvenzione di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 1 co. 5 D.L.vo 24 aprile 2001 n. 212 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso metteva a coltura sementi di mais di varietà geneticamente modificata (e segnatamente della varietà MON810) in carenza dell'autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo art. 1.

Fatto commesso in Fanna, il 30.04.2010, sul fondo identificato al catasto al Foglio 8 mappale 480 ed in Vivaro, sul fondo identificato al catasto al Foglio 14 mappale 264, nella primavera del 2010.

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. Carlo ANZIL – V.P.O.

e di avv.to Francesco Longo, difensore di fiducia dell'imputato.

avv.to Mauro Cossina del Foro di Trieste, difensore della P.C. costituita Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

avv.to Andrea De Col, difensore della P.C. costituita Provincia di Pordenone.

avv.to Sergio Gerin, difensore della P.C. costituita Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone.

avv.to Alessandro Magaraci, difensore della P.C. costituita Associazione Codacons Friuli Venezia Giulia.

avv.to Nicola D'Andrea del Foro di Udine, difensore della P.C. costituita Codacons Nazionale, sostituito dall'avv.to Alessandro Lamacchia.

avv.to Alessandro Lamacchia del Foro di Torino, difensore della P.C. costituita Associazione Slow Food Italia.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M.: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione perché il fatto non è previsto come reato.

Il difensore della P.C. Provincia di Pordenone: accertata la penale e civile responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti, condannarsi lo stesso alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni non patrimoniali e di immagine da liquidarsi complessivamente in € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e comunque secondo equità, oltre al pagamento delle spese legali in favore della costituita parte civile. Deposita nota spese.

Il difensore della P.C. Regione F.V.G.: accertata la penale responsabilità del signor Giorgio Fidenato in ordine ai reati ascritti, si chiede che lo stesso sia condannato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita Regione, quantificati in euro 24.394,50 per quanto attiene a quelli patrimoniali e rimettendosi alla quantificazione in via equitativa e comunque non inferiore a euro 10.000,00 per quanto riguarda quelli non patrimoniali attinenti in particolare modo alla lesione all'immagine dell'Amministrazione regionale in ragione delle perpetrate violazioni alle normative, anche di carattere regionale, tese a consentire, nell'interesse delle collettività, una corretta, ordinata e armonica coesistenza delle varie colture ammesse al fine di evitare il possibile, e altamente probabile, ingenerarsi di negativi effetti e conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle precauzioni e degli accorgimenti necessari per tenere conto di tutte le specifiche esigenze e particolarità territoriali evidenziate nella dimessa nota dd. 15.3.2010, prot. n. 18586. Con condanna alle spese di giudizio come da nota che deposita. Si associa alle conclusioni del difensore p.c. Provincia di Pordenone.

Il difensore della P.C. Federazione Provinciale Coldiretti: confermarsi la penale responsabilità di Fidenato Giorgio per i reati a lui ascritti con conseguente condanna dello stesso alla pena di giustizia. Condannarsi l'imputato al risarcimento dei danni tutti subiti dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone a seguito delle condotte poste in essere dal Fidenato nella misura di euro 10.000,00 ovvero nella misura diversa maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia anche in via equitativa. Spese rifuse come da separata nota che deposita. Si associa a quanto richiesto dalla Provincia di Pordenone e illustra questione di costituzionalità.

Il difensore della P.C. Associazione Slow Food Italia: vedasi foglio allegato A).

Il difensore della P.C. Codacons F.V.G.: vedasi foglio allegato B).

Il difensore della P.C. Codacons Nazionale: vedasi foglio allegato C).

Il difensore dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero il fatto non è previsto dalla legge come reato.

CONCLUSIONI PER LA PARTE CIVILE

ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA

- Dichiarare la penale responsabilità del signor **FIDENATO Giorgio** e conseguentemente condannarlo alle pene di legge;
- Dichiarare tenuto e, conseguentemente, condannare l'imputato al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla parte civile, da liquidare in via equitativa dal Giudice e, comunque, disporre una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura che si suggerisce di euro 15.000,00 (quindicimila) ovvero in quella diversa, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia;
- Dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'imputato al pagamento delle spese di assistenza e difesa della parte civile, come da separata nota, *che deposita*.

Si riporta alle conclusioni formulate dalle p.c. che lo hanno preceduto; illustra la diversa natura dell'autorizzazione ex art. 1, comma 2, D.L.vo e dell'art. 26 bis della Direttiva e chiede che su tale specifica questione sia rivolta richiesta di chiarimenti alla Corte di Giustizia.



CONCLUSIONI PER LA PARTE CIVILE

CODACONS F.V.G.

- accertata e dichiarata la penale responsabilità dell'imputato, Dott. Giorgio Fidenato, per i fatti al medesimo ascritti, condannare alla pena che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare l'imputato, in favore della parte civile costituita, al risarcimento dei danni tutti da liquidarsi nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare altresì l'imputato al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva in favore della suddetta parte civile non inferiore a euro 5.000,00 o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
- subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento da parte dell'imputato delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ovvero della provvisoria immediatamente esecutiva;
- condannare l'imputato alla rifusione delle spese e competenze di causa, da dichiararsi provvisoriamente esecutive, in favore della parte civile costituita come da nota *che deposita.*



CONCLUSIONI PER LA PARTE CIVILE

CODACONS NAZIONALE

In via principale

- riconoscere la responsabilità penale dell'imputato FIDENATO GIORGIO sopra generalizzato, per i fatti ascritti, con condanna dello stesso alla pena ritenuta di giustizia;
- per effetto del medesimo accertamento condannare l' imputato FIDENATO GIORGIO, sopra generalizzato, a risarcire in favore del sig. CODACONS i danni tutti quantificati nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dalla data del fatto illecito al saldo;

In via subordinata

- pronunciare nei confronti dell'imputato FIDENATO GIORGIO sopra generalizzato, condanna generica al risarcimento dei danni tutti, subiti e subendi, CODACONS, nei termini sopra precisati, in conseguenza dei fatti descritti nel su esteso capo di imputazione e rimettere le parti davanti al giudice civile per la liquidazione degli stessi, riconoscendo in ogni caso una provvisionale immediatamente esecutiva in favore del sig. CODACONS, non inferiore ad euro 5.000,00 od in quella diversa misura ritenuta di giustizia.

Subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento da parte dell'imputato delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ovvero della provvisionale immediatamente esecutiva.

- in ogni caso, condannare l'imputato alla rifusione delle spese e competenze di causa in favore della parte civile costituita come da specifica nota che deposita.



IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto del 15 ottobre 2010, il GIP presso l'intestato tribunale disponeva che FIDENATO Giorgio, in atti generalizzato, fosse tratto a giudizio per l'udienza dibattimentale del 24 gennaio 2011.

Invero, il reo il 30 settembre 2010 aveva proposto tempestiva opposizione avverso il decreto penale n. 1048 con il quale il 20 settembre 2010 era stato condannato per il reato ascrittogli in rubrica, contestualmente instando per la celebrazione del giudizio.

A seguito del rinvio di tale udienza per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, nel corso della successiva del 2 febbraio 2011, svoltasi nelle forme di rito alla presenza del prevenuto, essendosi costituite parte civili per atto scritto con mandato e procura speciale in calce: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Pordenone – di seguito solo COLDIRETTI -, SLOW FOOD ITALIA, PROVINCIA DI PORDENONE, REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, CODACONS FRIULI VENEZIA GIULIA E CODACONS NAZIONALE, venivano ammesse le prove anche documentali richieste dalle parti.

Per l'udienza del 29 giugno 2011 evadevasi l'incombente istruttorio, consistito nell'assunzione della testimonianza di: mar. PIANTA Marco, in servizio presso il Nucleo Operativo del Corpo Forestale Regionale; isp. RHO Stefano, responsabile del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia; mar. TESTOLIN Antonello, carabiniere in servizio presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica di Pordenone; GOVERNATORI Gianluca, funzionario di ERSA – Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo – della regione Friuli Venezia Giulia; dott. Luca BULFONE, in servizio presso la Direzione Centrale Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali di Udine; prof.ssa Serena VAROTTO, docente presso il Dipartimento di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali della facoltà di Agraria dell'Università di Padova; dott. Mirko Enzo BELLINI, direttore generale dell'ERSA, introdotti ad istanza del Pubblico Ministero.

All'udienza del 3 ottobre 2011 era assunta la deposizione dei testi PALU' Roberto, direttore di COLDIRETTI, e LUGO Andrea, dipendente di COLDIRETTI, indicati dalla medesima parte civile; di BURDESE Roberto, presidente dell'ass. SLOW FOOD ITALIA, e prof.ssa Paola MIGLIORINI, docente di Produzioni Vegetali presso la facoltà di Scienze Gastronomiche dell'Università di Pellanza, indicati dalla parte civile SLOW FOOD.

Per la successiva udienza del 19 dicembre 2011 aveva luogo l'esame dell'imputato, a sua richiesta; quindi erano auditi i testimoni dallo stesso introdotti: dott. Roberto DEFEZ, primo ricercatore del CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - presso l'Istituto di Genetica di Napoli; dott. Marco Aurelio PASTI, agricoltore; Augustine Marine CUNIDI, agricoltore; ZOLIN Antonio, agricoltore, FACCO Leonardo, giornalista e editore; DELLA LIBERA Silvano, agricoltore.

Revocata l'ammissione degli ulteriori testimoni per loro sovrabbondanza e superfluità, a seguito del rinvio dell'udienza del 19 marzo 2012 per l'adesione del difensore dell'imputato all'estensione dall'attività professionale proclamata dalle Rappresentanze di categoria, con conseguente dichiarazione di sospensione del corso della prescrizione *ex art. 159 c.p.*, per la successiva udienza del 12 novembre 2012 le parti esaurita la discussione rassegnavano le conclusioni, l'imputato avendo reso spontanee dichiarazioni: all'esito il giudice, visti gli articoli 19, paragrafo 3, lettera b, del Trattato sull'Unione europea, e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le raccomandazioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea n. 2012/C 338/01, inoltrava alla Corte di giustizia dell'Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, sospendendo il processo in attesa di sua definizione.

Decisa la questione pregiudiziale con ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione Europea n. C-542/12 del giorno 8 maggio 2013, rinviata l'udienza del di 8 luglio 2013 per l'adesione del difensore dell'imputato all'estensione dall'attività professionale indetta dalle Rappresentanze di categoria, all'udienza del 17 luglio 2013 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte - le parti civili dimettendole per iscritto unitamente alla nota delle spese delle quali richiedevano la liquidazione -, ed il giudice pronunciava sentenza dando lettura di separato dispositivo.

FIDENATO Giorgio, imprenditore agricolo, nel corso della primavera dell'anno 2010 mise a coltura nei terreni analiticamente individuati in rubrica sementi di mais di classe geneticamente modificata, appartenente alla varietà MON 810; e ciò in carenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 24 aprile 2001, n. 212.

Non confuta FIDENATO né di essere l'autore di quelle seminagioni, né di avere esse avuto ad oggetto mais geneticamente modificato della varietà MON 810, né di avere egli provveduto a quella messa in coltura in carenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 212/2001: sul punto, appaiono inequivoche le dichiarazioni riportate in memoria dimessa nel corso dell'udienza dibattimentale del 2 febbraio 2011, sottoscritta dallo stesso FIDENATO, laddove egli, in riferimento ai fatti di imputazione, nel penultimo ed ultimo periodo di p. 2 e nel primo periodo di p. 3 riferisce di avere effettivamente seminato eventi genetici ascritti alla varietà MON 810.

Entrambe le circostanze (messa a coltura di eventi GM e mancanza di autorizzazione) sono state dal reo nuovamente rivendicate nel corso del suo esame (cfr. udienza 19 dicembre 2011, pp. 4 ss) e delle sue spontanee dichiarazioni all'udienza del 12 novembre 2012.

La messa a coltura di mais GM sui fondi dell'imputato è stata inoltre suffragata: in relazione al fondo catastalmente descritto in Comune di Fanna, foglio 8, mapp. n. 480, dal decreto di sequestro 7 luglio 2010 (aff. 8 fascicolo GIP), dal p.v. sequestro del 9 luglio 2010 (aff. 10 fascicolo GIP); dal p.v. prelievo campioni di mais del 9 luglio 2010 (aff. 12 fascicolo GIP);, in relazione al fondo censito in catasto al Comune di Vivaro, foglio 14, mapp. n. 264, dal decreto di sequestro 31 luglio 2010 (aff. 15 fascicolo GIP); dal p.v. sequestro del 4 agosto 2010 (aff. 19 fascicolo GIP); dal p.v. prelievo campioni di mais del 4 agosto 2010 (aff. 17 fascicolo GIP); sulla modificazione genica dei campioni sementieri prelevati, dall'elaborato della prof.ssa VAROTTO, c.t. del Pubblico Ministero, depositato il 10 agosto 2010, (aff. 189 nel proc. pen. n. 2237/2010 NR), diffusamente illustrato nel corso della sua deposizione all'udienza del 29 giugno 2011 (cfr. pp. 32 ss.), nonché dalle analisi dei campioni dimessa *sub* doc. n. 3 dal Pubblico Ministero all'udienza dibattimentale del 2 febbraio 2011.

La seminazione di mais GM nella primavera del 2010 era stata fatta precedere da FIDENATO da diffusa campagna informativa, diretta non solo ai *media* locali ma anche ai rappresentanti politici del territorio, con la quale egli a far tempo dal 27 aprile 2010 preannunciava tale sua decisione, direttamente ascrivendola alle iniziative dell'associazione Agricoltori Federati di appartenenza, da svolgersi in luoghi e secondo le modalità perfettamente sovrapponibili a quanto riportato in imputazione ed in conformità ad esse poi attuata (cfr. annotazione di PG del 10 agosto 2010, con allegati, e aff. da n. 5 a n. 9 nel proc. pen. n. 379/10 mod. 45, riunito al presente, nonché aff. 45 ss. nel proc. pen. n. 2237/2010 NR: documenti dimessi dal Pubblico Ministero con richiesta di sequestro preventivo del 30 marzo 2011).

Con missive di data 14 febbraio 2011 e del 24 marzo 2011 - quest'ultima pervenuta nella Segreteria del Pubblico Ministero il 29 marzo 2011 -, FIDENATO Giorgio ha nuovamente partecipato al Procuratore Capo di Pordenone e a varie autorità politiche, civili e amministrative, la sua volontà

di procedere alla seminazione di mais GM nel corso della stagione di semina 2011 (cfr. missive allegate dal Pubblico Ministero alla richiesta di sequestro *sub* aff. 203 nel proc. pen. n. 2237/2010 NR).

La provenienza delle missive da FIDENATO non appare revocabile in dubbio, attesa la coincidenza della sottoscrizione con altri olografi in atti (cfr., ad esempio, le firme apposte in calce al mandato difensivo del 12 luglio 2010, *sub* aff. 49 nel 2237/2010 NR, nonché alla memoria depositata all'udienza dibattimentale del 2 febbraio 2011).

I fatti ammessi da FIDENATO e comunque a lui riferibili per come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale sino al dì 8 maggio 2013 erano sussumibili nella fattispecie di reato considerata in rubrica.

Come osservato dal Supremo Collegio, integra il reato previsto dall'art. 1, comma 5, d. lgs. 24 aprile 2001, n. 212 la messa a coltura di prodotti sementieri (nella specie, sementi di mais) geneticamente modificati senza la prescritta autorizzazione, che è rivolta a perseguire la finalità che le colture transgeniche vengano fatte circolare senza pregiudizio per la salute di uomini ed animali o per le attività agricole preesistenti (cfr. Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2011, n. 11148).

Ancorché tale pronunzia sia ben nota alle parti, poiché decisione assunta in esito al ricorso di FIDENATO avverso l'ordinanza del tribunale di Pordenone del 21 aprile 2011, che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo dell'azienda agricola gestita dal prevenuto disposta il precedente 1° aprile 2011, appare opportuno riportarne gli argomenti giuridici, poiché proprio su di essi inciderà da ultimo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Ritiene la Corte di Cassazione che il d. lgs. 24 aprile 2001, n. 212 di attuazione delle Direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà dette specie di piante agricole e relativi controlli, prevede che la messa a coltura dei prodotti sementieri sia soggetta ad una specifica autorizzazione (art. 1, comma 2), che mira a garantire i prodotti sementieri tradizionali dal contatto con quelli geneticamente modificati e che questi ultimi non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agroecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

Si tratta di un provvedimento che il Ministro delle politiche agricole e forestali deve rilasciare di concerto con il Ministro dell'ambiente e con quello della salute, previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate (art. 1, comma 3); questa Commissione, in particolare, deve indicare le condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di sementi OGM.

La Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha fissato la normativa che presiede alle forme di utilizzo e di circolazione degli OGM in quanto tali (come prodotto da sperimentare in campo aperto, o come semente destinata prima alla vendita e poi alta semina), esclusi soltanto l'impiego di microrganismi GM in ambiente confinato e la circolazione sul mercato di OGM già raccolti, costituenti alimenti in quanto tali o ingredienti di altri alimenti.

Trattasi di una disciplina che persegue le finalità di garantire la tutela dell'ambiente, della vita e della salute di uomini, animali e piante, e di assicurare che l'immissione in campo aperto e la vendita di un prodotto autorizzato in quanto conforme alla disciplina medesima non possano essere impedito posto che, fino a prova contraria, tale prodotto non deve essere considerato un pericolo; gli Stati membri possono opporsi alla circolazione dei soli organismi non autorizzati secondo la Direttiva e ad essi - sotto il profilo del rischio ambientale e sanitario - è vietato impedire o anche soltanto

limitare la immissione in commercio o l'immissione nell'ambiente di un OGM se non nei casi previsti dalla cd. clausola di salvaguardia (cfr. art. 23 della Direttiva).

Infatti, a norma dell'art. 23, comma 1, della Direttiva 2001/18/CE: "[...] *Qualora uno Stato membro, sulla base di nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione e che riguardino la valutazione di rischi ambientali o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche, abbia fondati motivi di ritenere che un OGM come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato per iscritto in base alla presente direttiva rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio. Lo Stato membro provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell'immissione in commercio, e l'informazione del pubblico. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le azioni adottate a norma del presente articolo e motiva la propria decisione, fornendo un nuovo giudizio sulla valutazione di rischi ambientali, indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione debbano essere modificate o l'autorizzazione debba essere revocata e, se necessario, le nuove o ulteriori informazioni su cui è basata la decisione*".

I principi fissati dalla predetta Direttiva sono stati recepiti, in Italia, con il d. lgs. 8 luglio 2003, n. 224.

La Commissione Europea, poi, con i Regolamenti nn. 1829/2003 e 1830/2003, ha completato la disciplina contenuta nella Direttiva del 2001, stabilendo ulteriori regole che condizionano e rendono più rigorosa l'autorizzazione e la successiva presenza sul mercato, senza tuttavia mutare il principio di armonizzazione che fa prevalere la libera circolazione delle merci ed al quale gli Stati, in presenza di un prodotto conforme alla normativa comunitaria, non possono opporsi.

L'art. 26 *bis* della Direttiva 2001/18/CE (introdotto dal Regolamento CE 1829/2003) prevede, però, la possibilità per gli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati (OGM) in altri prodotti (cd. misure di coesistenza), in particolare per: evitare la presenza di OGM in altre colture, come le colture convenzionali o biologiche; prevenire l'impatto della eventuale commistione, che non consentirebbe ai produttori ed ai consumatori di scegliere tra produzione convenzionale, biologica e geneticamente modificata; prevenire la potenziale perdita economica che verrebbe indotta dalla presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

La stessa Commissione Europea, con Raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003, ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni misura opportuna per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffuse degli OGM, evitando per quanto possibile che essi contaminino colture diverse.

Il legislatore nazionale, con il d.l. 22 novembre 2004, n. 279, convertito dalla l. 28 gennaio 2005, n. 5, ha fissato la disciplina interna per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, prevedendo, anzitutto, l'obbligo di adottare "piani di coesistenza" tra le diverse colture "[...] *al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità detta produzione agroalimentare nazionale*" (cfr. art. 1, comma 1, d. l. n. 279/2004).

La Raccomandazione 2003/556/CE è stata abrogata e sostituita dalla Raccomandazione 2010C200/01 del 13 luglio 2010, che, alla stregua del principio di coesistenza, ha ribadito la necessità di "[...] *combinare il sistema di autorizzazione dell'Unione Europea, basato sulla scienza, con*

la libertà per gli Stati membri di decidere se autorizzare o meno la coltivazione di OGM nel loro territori", sicché proprio "a livello di Stati membri" devono essere stabilite le misure per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la disciplina comunitaria si occupa di tutelare l'ambiente, la vita e la salute di uomini, animali e piante, ma consente alla normativa interna la possibilità di adottare le misure più opportune per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli OGM e, quindi, non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale in modo da garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale; la normativa comunitaria lascia così alla legislazione degli Stati membri la possibilità di adottare ogni misura preventiva in grado di evitare commistioni fra prodotti individuando le modalità più idonee in grado di far convivere tra loro le cd. tre filiere - agricoltura transgenica, convenzionate e biologica - (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 183).

E' stato in proposito precisato che "[...] il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione non può essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza" e che "[...] non si può ritenere che in attesa dei cd. piani di coesistenza regionali, venga meno l'obbligo di istruzione e conclusione dei procedimenti autorizzatori disciplinati [...] da fonti legislative (e regolamentari) diverse dal d.l. n. 279/2004" (cfr. C. Stato n. 183/2010, cit.).

La Corte Costituzionale - con sentenza n. 116 del 7 febbraio 2006 - ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8, d.l. n. 279/2004 (disposizioni che rimettevano allo Stato la competenza ad adottare le norme quadro alle quali le singole Regioni avrebbero dovuto attenersi per redigere i piani di coesistenza), affermando che la materia non rientra tra quelle riservate dall'art. 117 Cost., commi 2 e 3, alla competenza statale, in via esclusiva (tutela ambiente) o concorrente (tutela della salute), bensì è rimessa alla competenza delle Regioni (art. 117, comma 4); tuttavia, non essendo stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 d.l. n. 279/2004, ne risulta salvo il principio di coesistenza, pretendendosi pertanto che le diverse colture (tra cui gli OGM) siano praticate senza reciprocamente compromettersi, in modo da tutelare le peculiarità e le specificità produttive di ciascuna e da evitare commistioni tra sementi e senza pregiudizi per le attività agricole preesistenti (che non debbono trovarsi costrette a modificare o adeguare le loro tecniche di coltivazione e allevamento), assicurando agli agricoltori, agli operatori e ai consumatori la possibilità di scelta attraverso la separazione delle rispettive filiere.

Alla stregua delle chiare enunciazioni della disciplina Europea, delle argomentazioni svolte dai giudici amministrativi e delle deduzioni che possono trarsi dalle considerazioni della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha ribadito che esiste in ambito europeo e nazionale il cd. principio di coesistenza e che gli artt. 1 e 2, d.l. n. 279/2004, sono ricognitivi ed espressione di principi comunitari nella parte in cui tendono a salvaguardare l'agricoltura (anche) tradizionale ed a mettere i consumatori nelle condizioni di potere effettuare scelte in maniera consapevole.

In questo quadro, le modalità di attuazione del principio di coesistenza, proprio in ragione dei fini a cui è ispirato, sono rimesse alla competenza delle singole Regioni - in ossequio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale - che, tuttavia, dovranno coordinarsi tra loro, in uno spirito di leale collaborazione, nel momento in cui si tratterà di regolare la coltivazione in ambiti territoriali confinanti, rientranti cioè nella competenza di due distinti enti regionali.

Nell'Unione Europea possono essere coltivati solo OGM esplicitamente autorizzati per la coltivazione a norma della Direttiva 2001/128/CE e del Regolamento CE n. 1829/2003, e gli aspetti ambientali e sanitari sono già contemplati dalla valutazione del rischio ambientale della procedura

comunitaria di autorizzazione; restano demandati, invece, agli Stati membri, nel quadro della coesistenza, gli aspetti economici connessi alla commistione tra colture transgeniche e non transgeniche.

Nel nostro ordinamento, pertanto, per una attuazione adeguata del principio di coesistenza, la specifica autorizzazione prescritta dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 212/2001, in coerenza con le previsioni dell'art. 2, d.l. n. 279/2004, sino al giorno 8 maggio 2013 si poneva come provvedimento ulteriore e diverso rispetto all'autorizzazione conseguita attraverso l'iscrizione di un tipo di sementi GM al Catalogo comune Europeo.

Quest'ultima è riferita alla circolazione e alla commercializzazione degli OGM in ambito comunitario, sì da garantire (in seguito ad una valutazione completa del rischio ambientale e sanitario) la circolazione di prodotti che non siano pericolosi per la vita e la salute di uomini, animali e piante.

Diversamente, l'autorizzazione che la normativa nazionale richiede per la messa in coltura appariva rivolta a perseguire la finalità (specificamente riconosciuta dalla disciplina Europea) che le colture transgeniche vengano introdotte senza pregiudizio per le attività agricole preesistenti, sicché:

- a) le domande rivolte ad ottenerne il conseguimento devono fornire specifiche e fondamentali notizie circa la localizzazione geografica delle coltivazioni, l'estensione degli appezzamenti destinati alla coltivazione per ciascuna varietà GM, la tipologia di coltivazione che si intende effettuare, la presenza nei fondi limitrofi di aree protette e/o di protezione, l'indicazione dei mezzi meccanici da utilizzare per le operazioni colturali e di post-raccolta, l'applicazione di misure di precauzione per prevenire l'inquinamento di colture convenzionali;
- b) il provvedimento autorizzatorio, a sua volta, può stabilire misure concrete idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto, nelle fasi di coltivazione, con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche,

(cfr. così C. Stato, sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8053).

Il Supremo Collegio ha in proposito ricordato che ai fini del provvedimento ministeriale sull'istanza di autorizzazione, è necessario ottemperare altresì alla serie di adempimenti previsti dalla speciale disciplina sementiera.

È, infatti, la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate che, una volta costituita su base paritetica Stato-Regioni, oltre a dover rilasciare il parere sull'istanza di autorizzazione di messa a coltura, deve verificare l'assenza di rischi anche con riguardo alle eventuali conseguenze sui sistemi agrari, tenuto conto delle peculiarità agroecologiche e pedoclimatiche; tali valutazioni, richieste dall'art. 20 *bis* l. 25 novembre 1971, n. 1096, devono essere svolte non soltanto in riferimento ai principi della normativa comunitaria in materia di emissione deliberata nell'ambiente (Direttiva 2001/18/CE), ma anche al principio di precauzione del Trattato di Amsterdam, alla Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, al protocollo sulla biosicurezza di Cartagena.

Ai sensi dell'art. 20 *bis* l. n. 1096/1971 di recepimento dell'articolo 16 della Direttiva 2001/53/CE, il Ministro delle politiche agricole e forestali può chiedere alla Commissione Europea di essere autorizzato a vietare l'impiego di una varietà OGM iscritta nel Catalogo comune qualora, ad esempio, sia appurato che la coltivazione di tale varietà possa risultare dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie, oppure qualora in base ad esami ufficiali in coltura si sia constatato che la varietà non produce, in nessuna parte del territorio di tale Stato, risultati corrispondenti a quelli ottenuti con un'altra varietà comparabile ammessa nel suo territorio o se

è notorio che la varietà, per natura e classe di maturità, non è atta ad essere coltivata in alcuna parte del territorio di detto Stato membro (art. 20 *ter*, di recepimento dell'articolo 18 della Direttiva 2001/53/CE).

Proprio facendo leva su queste prerogative, la Commissione Europea, con la decisione 2006/338/CE dell'8 maggio 2006, ha autorizzato la Repubblica di Polonia a vietare sul proprio territorio l'impiego di alcune varietà di granturco iscritte al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole per ragioni legate a fattori climatici ed agricoli.

Le conclusioni sin qui illustrate sono state ribadite da Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2012, n. 19251, secondo la quale l'autorizzazione della Commissione europea per l'immissione in commercio di prodotti sementieri geneticamente modificati (nella specie, sementi di mais) non comprende anche la messa in coltura degli stessi, per la quale è invece necessaria ulteriore autorizzazione della competente autorità nazionale, pena l'integrazione del reato di cui all'art. 1, comma 1, d. lgs. n. 212/2001; in motivazione la Corte ha affermato che la previsione in oggetto è compatibile con la normativa europea, avendo questa demandato agli Stati membri di assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e colture tradizionali, al fine di impedire che le prime pregiudichino o danneggino le seconde.

FIDENATO contesta la ricostruzione normativa operata dalla Corte di Cassazione: secondo il reo, infatti, la specifica autorizzazione prescritta dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 212/2001 non è necessaria poiché i semi di mais geneticamente modificati MON 810 che egli ha messo a coltura costituivano oggetto di rituale autorizzazione per l'immissione in commercio rilasciata con decisione della Commissione n. 98/294/CE del 22 aprile 1998, e le relative varietà erano iscritte nel Catalogo comune Europeo delle varietà di specie di piante agricole: di quei semi, pertanto, doveva ritenersi consentita la libera commercializzazione ed anche la libera messa a coltura.

A confutazione della ricomposizione effettuata dalla giurisprudenza nazionale, soprattutto di legittimità, e sostegno della propria contrastante tesi, FIDENATO ha invocato la decisione assunta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Quarta, nella causa C-36/11 promossa da PIONEER HI BRED Italia s.r.l. contro il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, che in data 6 settembre 2012 ha affermato che:

- a) la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003;
- b) l'articolo 26 *bis* della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture.

La Corte Europea ha basato la sua decisione assumendo che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, uno Stato membro non è libero di subordinare a un'autorizzazione nazionale, fondata su considerazioni di tutela della salute o dell'ambiente, la coltivazione di OGM autorizzati in virtù del regolamento n. 1829/2003 ed iscritti nel catalogo comune in applicazione della direttiva

2002/53; al contrario, un divieto o una limitazione della coltivazione di tali prodotti possono essere decisi da uno Stato membro nei casi espressamente previsti dal diritto dell'Unione.

La Corte Europea non si era espressamente pronunciata sulla necessità o meno di richiedere ed ottenere l'autorizzazione prevista da uno Stato membro per la tutela il cd. principio di coesistenza: stante il contrasto tra quanto deciso dalla Corte nazionale e dalla Corte Europea, il 12 novembre 2012 era sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale così formulata:

- a) «Se l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 2, d. lgs. 24 aprile 2001, n. 212, nel significato attribuitole dalla giurisprudenza nazionale, sia compatibile o contrasti con la complessiva disciplina di cui alla Direttive CE n. 18 del 2001;
- b) in particolare, qualora lo Stato membro subordini le coltivazioni di OGM ad autorizzazione specificamente volta a tutelare il cd. principio di coesistenza, se tale precippua autorizzazione sia necessaria anche per gli organismi GM già iscritti nel catalogo comune».

La Corte Europea – Nona Sezione – con ordinanza del giorno 8 maggio 2013 ha ribadito che l'impiego e la commercializzazione di sementi delle varietà del mais MON 810 sono autorizzati su un duplice fondamento (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, *cit.*, punto 57): in quanto le varietà di cui trattasi costituiscono «*prodotti esistenti*» ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 1829/2003; ed altresì perché tali varietà sono state iscritte nel catalogo comune disciplinato dalla direttiva 2002/53 (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, *cit.*, punti 58 e 59).

La Corte di Giustizia ha ricordato, in conformità alla citata sentenza Pioneer Hi Bred Italia, che la messa in coltura di OGM quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e le medesime varietà sono state iscritte nel catalogo comune previsto dalla direttiva 2002/53.

Al contrario, un divieto o una limitazione della coltivazione di tali prodotti possono essere decisi da uno Stato membro nei casi espressamente previsti dal diritto dell'Unione: riconosce la Corte che fra tali eccezioni figurano, in particolare, le misure di coesistenza disposte ai sensi dell'articolo 26 *bis* della direttiva 2001/18, disposizione applicabile alle varietà del mais MON 810 sebbene queste ultime siano autorizzate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53 (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, *cit.*, punti 60, 70 e 71).

Per quanto riguarda l'articolo 26 *bis* della direttiva 2001/18, la Corte ha dichiarato che tale disposizione può dar luogo a restrizioni, e perfino a divieti geograficamente delimitati, solo per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate in osservanza delle loro finalità (sentenza Pioneer Hi Bred Italia, *cit.*, punto 75): tuttavia, detta disposizione non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di OGM quali le varietà del mais MON 810 nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza involontaria di OGM in altre colture.

Si è interrogata la Corte di Giustizia in merito alla questione se la procedura nazionale di autorizzazione *ex art.* 1, comma 2, d. lgs. n. 212/2001 sia applicabile alla messa in coltura di varietà del mais MON 810, autorizzate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53, nel senso che possa costituire essa stessa una misura di coesistenza ai fini dell'articolo 26 *bis* della direttiva 2001/18, in quanto sarebbe specificamente volta a tutelare il principio di coesistenza.

A tale questione la Corte di Giustizia ha dato risposta negativa: la messa a coltura di varietà del mais MON 810 autorizzate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritte nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione.

Inoltre, se è vero che, in via eccezionale, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre misure di coesistenza in forza dell'articolo 26 *bis* della direttiva 2001/18, una siffatta procedura nazionale di autorizzazione non può essere considerata come una restrizione, e nemmeno come un divieto geograficamente delimitato: al contrario, un siffatto regime nazionale di autorizzazione consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di OGM qualora essi siano autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 1829/2003 e iscritti nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53.

Una procedura di autorizzazione alla messa in coltura di dette varietà di mais non può quindi di per sé costituire una misura di coesistenza ai sensi dell'articolo 26 *bis* della direttiva 2001/18.

In considerazione di quanto precede, la Corte di Giustizia ha risposto alle questioni sollevate dichiarando che il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003; inoltre, l'art. 26 *bis* della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, dev'essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture.

Non consta che l'Italia precedentemente o successivamente alla pronuncia della Corte di Giustizia abbia invocato la cd. clausola di salvaguardia di cui all'art. 23, comma 1. Direttiva 2001/18/CE; né che siano state validamente adottate concrete misure di coesistenza ex 26 *bis* Direttiva 2001/18/CE.

A tale ultimo riguardo, la l. r. FVG 8 aprile 2011, n. 5 (in BUR 13 aprile 2011, n. 15), oltre che posteriore ai fatti in giudizio si rivela anche inapplicabile: i regolamenti di attuazione previsti dal suo art. 9, comma 1, e adottati con delibera n. 2239 del 13 dicembre 2012, non sono mai entrati in vigore, poiché tale delibera non è stata pubblica in BUR, onere al quale l'art. 11 della medesima subordinava l'efficacia della normativa regolamentare.

Vi sarebbe in ogni caso da seriamente dubitare della compatibilità tra la normativa regionale e quella comunitaria, posto che la prima si pone quale divieto assoluto e generalizzato sul territorio regionale di coltivazione di OGM, in palese contrasto con la disciplina dettata dall'Unione Europea come sintetizzata da CGUE, Sezione Quarta, causa C-36/11, PIONEER HI BRED Italia s.r.l., e Sezione Nona, causa C-542/12, FIDENATO (e analoga censura parrebbe essere riservata al Decreto interministeriale 12 luglio 2013, se e quando entrerà in vigore).

E' allora evidente che la norma di diritto nazionale ex art. 1, comma 2, d. lgs. n. 212/2001 che impone la necessità di autorizzazione per la messa a coltura di eventi GM, siccome confermato dall'interpretazione sullo specifico punto fornita da Cass. pen., sez. III, 22 marzo 2012, n. 19251 e Cass. pen., sez. III, 15 novembre 2011, n. 11148, contrasta con la Direttiva 2001/18/CE, assistita e chiarita dalla decisione adottata il di 8 maggio 2013 nella causa n. C-542/12 dalla Nona Sezione della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Nel rispetto del cd. obbligo di fedeltà comunitaria, derivante dalle previsioni degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., nonché ai sensi dell'art. 267 TFUE - Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - la decisione della Corte di Giustizia vincola con efficacia *ex tunc* giudice nazionale (cfr. CGUE, causa C-61/79, sentenza 27 marzo 1980, Denkavit Italiana), che è tenuto a disapplicare la norma nazionale configgente ovvero a interpretare la disciplina interna conformemente alla disciplina comunitaria, siccome illustrata dalla CGUE, qualora fra la prima e la seconda sussista difformità, al fine di armonizzare siffatto contrasto

Nel caso in decisione ciò si traduce nell'integrale accoglimento delle tesi difensive prospettate da FIDENATO: in mancanza dell'attivazione della cd. clausola di salvaguardia e dell'adozione di concrete misure di coesistenza di cui rispettivamente agli artt. 23, comma 1, e 26 *bis* Direttiva 2001/18/CE, l'autorizzazione prescritta dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 212/2001 non è necessaria per la messa a coltura di eventi genici modificati, segnatamente semi di mais GM della classe MON 810, poiché l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono già autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, e le medesime varietà sono già state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n. 1829/2003.

Va pertanto di FIDENATO Giorgio pronunciata l'assoluzione con la formula in dispositivo annotata.

P.Q.M.

revocato il decreto penale di condanna opposto n. 1048 del 20 settembre 2010, visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

FIDENATO Giorgio dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato;


visto l'art. 544, c. 3, c.p.p.,

indica

in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Pordenone, 17 luglio 2013

TRIBUNALE DI PORDENONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
0 AGO. 2013
FUNZIONI MINISTRI GIUDIZIARI PI



Il giudice
dott. Rodolfo Piccin



